

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

94° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia »
(2247):

PRESIDENTE . . . Pag. 1443, 1445, 1447 e *passim*
ARNONE 1447, 1449
MADERCHI 1446, 1448, 1449 e *passim*
PACINI 1445, 1447
SAMONÀ 1447, 1448
SANTALCO, *relatore alla Commissione* . 1444, 1448
1449 e *passim*

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 1449, 1450, 1451 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 12,30.

GROSSI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia »
(2247)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « In-

terventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Comunico che sul disegno di legge le Commissioni 1^a, 5^a e 6^a hanno espresso parere favorevole.

Manca il parere della 2^a Commissione. Poichè sono trascorsi i termini regolamentari e trattandosi di un parere non vincolante, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema degli alloggi rappresenta uno dei più gravi problemi all'attenzione del Governo e del Parlamento. Il canone di locazione è spesso elevatissimo e grava pesantemente sul bilancio familiare di tante categorie di lavoratori.

Per alcune di queste categorie, costrette a vivere nelle grandi città, il problema diviene ancora più grave. Spesso l'aver trovato una qualsiasi sistemazione alla periferia dei grandi centri provoca dei gravi disagi ai lavoratori e alle loro famiglie per le grandi distanze da superare per raggiungere — in tutte le ore della giornata, a seconda dei turni di lavoro — gli uffici dai quali dipendono.

Fra le categorie costrette a tali disagi vi sono i dipendenti della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Il predetto personale, chiamato ad assicurare al paese sicurezza e tranquillità, spesso a rischio della propria vita soprattutto nei tempi difficili che attraversiamo, merita la particolare attenzione dello Stato per provvedere a risolvere il problema degli alloggi.

Il disegno di legge al nostro esame, predisposto dal Governo, tende proprio a tale fine e stanziava la somma di 125 miliardi di lire da spendere negli anni che vanno dal 1976 al 1979.

Gli alloggi da costruire saranno assegnati in locazione al personale che ho ricordato. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce il programma, la localizzazione degli interventi, i canoni di locazione, nonché la quota annua da assegnare agli Istituti autonomi delle case popolari per gli impegni di spesa relativi all'acquisizione delle aree ed alla realizzazione delle opere. La costruzione delle opere è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari, i quali — ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 865 — promuoveranno i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie.

Il finanziamento di alloggi per una determinata categoria di dipendenti pubblici — oggetto del provvedimento che stiamo discutendo — come è avvenuto per i postelegrafonici e i ferrovieri, non è in contrasto con la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e con i successivi decreti del Presidente della Repubblica, nn. 1035 e 1036, in quanto l'appello viene tramite gli Istituti autonomi delle case popolari. Non è in contrasto soprattutto, se si considera il fatto che gli alloggi hanno destinazione di servizio. Essi, infatti, vengono incontro alla necessità — non più oltre trascurabile — di assicurare, in seguito al trasferimento degli appartenenti alla Pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia, la sistemazione dei nuclei familiari per il personale coniugato.

All'assegnazione degli alloggi — in base all'articolo 3 del disegno di legge — provvede la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, (che detta norme regolamentari per l'assegnazione e gestione degli alloggi costruiti dall'INCIS da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della Pubblica sicurezza e dall'Arma dei carabinieri) che viene integrata con i rappresentanti del personale interessato.

La Commissione risulta composta dal Prefetto o da un suo rappresentante — che la presiede — dal Questore o da un suo rappresentante, dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, dall'Ispettore di zona del Corpo della Pubblica sicurezza o da un suo rappresentante, dal Comandante della legione dell'Arma dei carabinieri o da un suo rappresentante.

L'articolo 5 del disegno di legge, poi, detta norme per la costruzione di alloggi nelle province di Trento e di Bolzano che, in materia di edilizia sovvenzionata, hanno competenza primaria. Viene precisato che i finanziamenti previsti vengono utilizzati per la costruzione di alloggi che restano in proprietà dello Stato e che vengono assegnati « in concessione » al personale di cui all'articolo 1.

L'articolo 6, infine, reca le norme finanziarie.

Ho concluso la mia breve relazione. Il provvedimento, che raccomando all'approvazione della Commissione, affronta come ho detto uno dei problemi più scottanti dei nostri tempi che assilla particolarmente alcune categorie di dipendenti pubblici, quali appunto quelli dell'Arma dei carabinieri, della Pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, i quali meritano l'attenzione e la solidarietà del Governo, del Parlamento e del Paese, in considerazione — soprattutto — dei gravi sacrifici e dei pericoli che quotidianamente affrontano per difendere le istituzioni democratiche ed assicurare l'ordine.

Il Parlamento e il Governo non possono essere sordi alle richieste di solidarietà tangibile provenienti da coloro che servono con umiltà e sprezzo del pericolo il paese. Alcuni mesi or sono sono stati approvati provvedimenti di natura economica in favore delle predette categorie. Oggi dovrebbe essere approvato il provvedimento al nostro esame che ha anch'esso uno sfondo di natura economica e sociale.

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei preannunciare qualche emendamento di natura formale che, a mio avviso, migliorerebbe il testo in esame.

Alla fine del terzo comma dell'articolo 1, ad esempio, propongo di sostituire la dizione « sentiti i Ministeri interessati » con l'altra, più corretta, « sentiti i Ministri interessati ».

All'articolo 3, inoltre, alla fine del primo comma è opportuno inserire le seguenti parole: « integrata dal Comandante della Regione del corpo della Guardia di finanza o di un suo rappresentante, e dal rappresentante del Comandante degli agenti di custodia ».

In altri termini, nelle commissioni citate dalle leggi di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame non risulta la presenza dei rappresentanti di cui sopra che invece è opportuno includere.

Infine, sempre all'articolo 3, dopo la parola « giustizia », di cui al secondo comma, proporrei di sostituire la congiunzione « e » con una virgola.

Comunque, di tutti questi emendamenti e di altri eventuali che si riterranno necessari potremo più attentamente discutere in sede di esame dei singoli articoli del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

P A C I N I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, nel dichiararmi d'accordo con le considerazioni del senatore Santalco, desidero fare alcune considerazioni in ordine alle finalità del presente disegno di legge.

È stato giustamente detto che noi dobbiamo avere particolare riguardo per il ruolo svolto, a difesa della nostra società, dal personale della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e, di conseguenza, dobbiamo consentire loro di disporre di un'abitazione decorosa. Su tale valutazione, ripeto, sono completamente d'accordo ed aggiungo, che dovremmo forse più attentamente considerare le funzioni ed i compiti assegnati a questi nostri concittadini per andare incontro alle loro esigenze

anche sul piano della loro presenza civile nell'ambito della vita nazionale.

Sono dunque favorevole ad approvare con urgenza le norme in esame anche se, questa è la considerazione che mi preme fare, io ritengo che forse, con l'adozione di provvedimenti di questo genere, si possa correre il rischio di proiettare gli schemi della struttura militare su quelli della vita civile. Mi domando dunque se, nell'esaminare questi problemi, si possa individuare una linea politica di comportamento tale da consentire allo Stato, il quale tra l'altro diventa proprietario di questi alloggi, di inserire questo personale in abitazioni che non rispecchino strutture militari, ma strutture abitative civili, comuni a quelle di tutti gli altri cittadini italiani.

Bisognerebbe cioè trovare il modo, attraverso la nostra attività legislativa e senza ricorrere a provvedimenti settoriali, di smantellare certi sistemi che appaiono un po' corporativi.

Questa mia considerazione, anche se di ordine politico, non vuole evidentemente inficiare la mia adesione all'approvazione del provvedimento in esame; ma semplicemente indicare una linea da seguire nelle fasi successive di questi interventi.

Desidero inoltre segnalare l'opportunità che queste norme, apprezzabili anche per l'impegno finanziario oltre che politico che esprimono, venissero estese ad un altro corpo militare assimilato per legge ai corpi militari previsti dal provvedimento; mi riferisco al Corpo forestale dello Stato il quale con legge n. 1538 del 4 maggio 1951 è stato equiparato, ripeto, al personale che ora viene a godere di questo provvedimento.

Non vorrei infatti che, come già è successo in casi analoghi, da qui a poco fossimo costretti a rivedere comunque il provvedimento per tenere presenti le giuste aspettative di una categoria in questo momento dimenticata. Perché creare sperequazioni e disuguaglianze nell'ambito delle varie categorie di personale equiparate tra di loro?

Mi permetto dunque di richiamare l'attenzione della Commissione su questo aspetto.

M A D E R C H I. Onorevoli senatori, a me pare che il disegno di legge in esame accolga soltanto in parte le osservazioni più volte fatte dalla mia parte politica in occasione della discussione di altre leggi riguardanti l'edilizia a favore dei corpi militari dello Stato.

Si continua infatti a percorrere una strada sbagliata: quella cioè della creazione di strutture edilizie avulse dal tessuto urbano delle città con la conseguenza di emarginare i nuclei familiari assegnatari degli alloggi dal resto della vita sociale. Si continua ad impostare il problema pensando alla realizzazione di quartieri o soltanto di fabbricati monoclasse, abitati da una sola categoria di cittadini, il che è profondamente sbagliato. Pertanto, anche se non ci opporremo all'approvazione del provvedimento ci sembra però il caso di correlare le disposizioni che stiamo esaminando con quelle della vigente normativa in materia edilizia. Potremo ottenere in tal modo una diminuzione della spesa, riservando sempre quattromila alloggi per l'assegnazione a quel particolare tipo di cittadini al quale giustamente è stata rivolta — ed io sono concorde — una particolare considerazione.

L'altra osservazione che intendo avanzare riguarda il secondo comma dell'articolo 1, che prevede: « Il programma e la localizzazione degli interventi sono predisposti dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ». Ma dove avverranno gli investimenti? È certo che avverranno, come a me sembra ovvio, su aree destinate dai Comuni attraverso i propri strumenti urbanistici, a edilizia pubblica abitativa?

Io desidero che ciò sia chiaro, cioè che la norma sia redatta chiaramente; anche perchè il successivo quarto comma stabilisce a sua volta: « Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione

delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione». Se non è chiaro il concetto che si rientra nelle aree previste dalla legge numero 167, con i 125 miliardi stanziati si finirà col pagare soltanto le aree a prezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge di esproprio per l'edilizia residenziale pubblica, con la conseguenza di far diminuire fortemente il numero degli alloggi che potranno essere costruiti. Com'è noto, infatti, le aree di cui parliamo debbono essere urbanizzate a spese dei comuni e poi acquisite dagli Istituti autonomi per le case popolari, alle condizioni stabilite dalla legge n. 865. È inutile parlare degli appalti, a mio parere, essendo la costruzione affidata agli Istituti medesimi. In caso contrario si rischia di innovare nuovamente tutta la materia creando difficoltà ulteriori all'applicazione delle leggi fondamentali.

P R E S I D E N T E. Quanto lei suggerisce andrebbe formalizzato in un emendamento .

A R N O N E. Poche considerazioni, signor Presidente, per esprimere innanzitutto il consenso del nostro Gruppo al disegno di legge, con il quale si cerca di risolvere il problema, molto sentito, di cittadini i quali sono costretti a spostarsi frequentemente e che con molta difficoltà riescono a trovare per le loro famiglie una sistemazione confacente.

Desidero sottolineare le parole con le quali termina il primo comma dell'articolo 1: « Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato ». Questo è un principio cui non si deve venir meno, perchè tante volte sono stati adottati provvedimenti con questo spirito e poi è andato invece a finire che gli alloggi sono stati pagati a riscatto, determinando il mercato cui abbiamo assistito nelle nostre città.

Le preoccupazioni dei colleghi Pacini e Maderchi per quella specie di centri che verrebbero a nascere, giacchè gli alloggi sarebbero destinati solo a determinate categorie, possono essere condivise; tuttavia ri-

conosco che, anche se è difficile da ottenere, è auspicabile che nel quadro degli alloggi costruiti dall'Istituto per le case popolari si preveda una riserva di un certo numero di abitazioni per i fini perseguiti dal disegno di legge, in modo che gli interessati, una volta trasferiti in un'altra zona, possano trovare gli alloggi disponibili.

P A C I N I. È già previsto dalla legge che, dove si costruiscono case popolari, uno o due alloggi siano riservati a questi fini.

A R N O N E. Appunto. Sarebbe però il caso di puntualizzarlo, attraverso un emendamento o un ordine del giorno nel quale si auspicasse, come dicevo, che gli Istituti per le case popolari, nell'elaborare i loro piani di intervento per l'edilizia sovvenzionata, riservino in ogni complesso un paio di alloggi a questo fine.

Quanto all'altro problema sollevato dal collega Pacini per l'inserimento, tra i beneficiari del provvedimento, del Corpo forestale dello Stato, ho già presentato un emendamento in tal senso perchè mi sembra sia costante l'analogia con gli altri Corpi militari cui si riferisce il disegno di legge.

Per il resto, come ho detto, sono senz'altro d'accordo.

S A M O N A. Il senatore Pacini ha anticipato le osservazioni che mi ripromettevo di fare e che riguardano questioni di grande importanza. Più che ad un ordine del giorno, comunque, sarebbe opportuno ricorrere ad emendamenti, perchè il problema in discussione va risolto attraverso precise norme di legge ed in modo molto chiaro.

Quanto alla questione del Corpo forestale, a dire il vero ho qualche perplessità perchè ho l'impressione che tale Corpo dovrà essere regionalizzato, e, se ciò avverrà, come è evidente che deve essere, si rischierà di creare nuovi problemi.

A R N O N E. Nelle grandi città vi sono quattro o cinquecento dipendenti del Corpo forestale.

8^a COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1975)

S A M O N À. Allora si deve disciplinare meglio la questione.

Per il resto sono d'accordo; vorrei soltanto che, nel disegno di legge, si facesse cenno alla possibilità di un inserimento degli alloggi in questione nei piani regolatori e quindi nell'edilizia programmata dei comuni, cioè nel settore di intervento della legge n. 167.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato le osservazioni dei colleghi e comincio col rispondere al senatore Pacini: è chiaro che in linea generale non posso che concordare con quanto egli ha affermato, però si deve tenere presente la situazione particolare. Non conta, per esempio, che l'Istituto autonomo per le case popolari possa riservare alloggi per agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, guardia di finanza, eccetera. Dobbiamo tenere presente che noi vogliamo realizzare la costruzione di alloggi di servizio (c'è l'esempio dei ferrovieri).

M A D E R C H I. Non sono alloggi di servizio.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Sono di servizio.

M A D E R C H I. Sono case popolari destinate al personale civile e militare.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Lo dice anche la relazione del Governo.

M A D E R C H I. Il disegno di legge non lo dice.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Per il solo fatto che restano di proprietà dello Stato sono di servizio.

P R E S I D E N T E. Il secondo comma dell'articolo 5 così recita: « Gli alloggi

restano di proprietà dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'articolo 1, in relazione alla prestazione del proprio servizio nelle località dove gli alloggi sono ubicati ».

S A M O N À. Però la situazione dei ferrovieri, richiamata dal relatore, è particolarmente disagiata.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Collega Samonà, che ci siano dei ferrovieri che si lamentano può anche darsi, perchè oggi tutto il mondo si lamenta; però esiste pure un problema di ubicazione di questi alloggi. Ci sono ferrovieri che vorrebbero abitare vicino agli impianti ferroviari, mentre invece sono costretti a risiedere nel lato opposto della città, e allora sorgono problemi di collegamento e di mezzi di comunicazione per raggiungere il posto di lavoro. Però ogni medaglia ha il suo rovescio: qui si tratta di alloggi che vengono costruiti per ragioni di servizio, in vista di trasferimenti di agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza e così via. Questo personale deve essere messo in condizioni di avere un alloggio assicurato, perchè ci sono casi, come per esempio quello di un agente di pubblica sicurezza, trasferito dalla Sicilia a Roma, che arrivando qui è dovuto andare a pernottare nel dormitorio della stazione Termini.

M A D E R C H I. Può benissimo dormire in caserma.

S A N T A L C O, *relatore alla Commissione*. Però egli deve far venire la moglie e quattro figli che ha lasciato a Barcellona, in Sicilia. Di casi come questo ce ne sono a migliaia. Quindi bene ha fatto il Governo a presentare il disegno di legge in discussione.

In ordine poi all'annunciato emendamento del collega Pacini, vorrei dire che non sono contro le guardie forestali, ma mi permetto di esprimere le mie perplessità per una ragione semplicissima: a parte il fatto che questo provvedimento intende affrontare i grossi

8ª COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1975)

problemi delle grandi città, cioè Milano, Torino, Roma, Napoli, Palermo eccetera, laddove non vi sono raggruppamenti di guardie forestali, c'è un altro problema da tenere presente e cioè che il Corpo delle guardie forestali in alcuni casi è passato già alle dipendenze della Regione. Che cosa facciamo? Nel provvedimento inseriamo gli agenti del Corpo forestale per quelle Regioni laddove sono ancora alle dipendenze dello Stato, creando così una grave ingiustizia? Se vogliamo porre all'attenzione del Governo anche il problema dei forestali, facciamo un ordine del giorno in questo senso.

Per queste considerazioni io vorrei pregare i colleghi di non insistere per l'estensione della legge anche al Corpo delle guardie forestali.

Non posso poi condividere gli emendamenti preannunciati dal collega Maderchi.

PRESIDENTE. I colleghi Arnone e Pacini avevano proposto di estendere il provvedimento anche al Corpo forestale dello Stato. Il relatore li ha invitati a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno di cui do lettura e che è sottoscritto dai senatori Arnone e Pacini e dallo stesso relatore, senatore Santalco:

La 8ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge 2247, relativo ad interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, invita il Governo:

a predisporre, d'intesa con le Regioni, un provvedimento legislativo che preveda il finanziamento della costruzione di alloggi da destinare al personale del Corpo forestale dello Stato.

MADERCHI. Nella lettura abbastanza veloce degli articoli mi è sfuggito un particolare relativo all'articolo 3, dove si stabilisce che « l'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla Commissio-

ne provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906 ». Questo intanto già indica che non sono alloggi di servizio perchè in tal caso verrebbero assegnati dal comandante del Corpo.

SANTALCO, relatore alla Commissione. No, sono alloggi di servizio.

MADERCHI. Ma teniamo conto che la suddetta Commissione provinciale non esiste più, è stata sciolta. Esiste invece il decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865: facciamo riferimento a quello, aggiungendo che i rappresentanti dei Corpi militari dovranno esprimere il proprio giudizio.

ARNONE. Non dobbiamo dimenticare che vi sono cittadini che si trovano in condizioni particolari e non è illogico che le loro esigenze vengono valutate dai rappresentanti dei propri Corpi.

MADERCHI. Ma io ho detto una cosa diversa, senatore Arnone. Ho detto che la Commissione che qui si richiama è inesistente e che pertanto bisogna modificare questa dizione.

SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiaro anzitutto di accogliere l'ordine del giorno dei senatori Santalco, Arnone e Pacini. Desidero poi far presente agli onorevoli colleghi che le considerazioni fatte da parte di tutti i Gruppi politici in merito a questo provvedimento sono state attentamente vagliate nella fase di elaborazione del provvedimento stesso.

Ad esempio, la preoccupazione di non creare « caserme di famiglie » è stata anche del Ministero il quale in nessun modo vuole creare gruppi di caseggiati dove risieda soltanto il personale delle forze dell'ordine.

L'esperienza fatta in questi ultimi anni, però, ha dimostrato che limitandoci a riser-

vare una percentuale delle case popolari alle forze di polizia non si risponde adeguatamente allo scopo.

Circa dieci anni fa venne approvata una legge che prevedeva uno stanziamento di 3 miliardi da destinare a questi alloggi ma ancora oggi questi appartamenti devono essere completati, per cui si è pensato, per avere finalmente un congruo numero di alloggi a disposizione per sistemare non più la singola guardia od il singolo carabiniere ma le famiglie di costoro, di ricorrere al tipo di intervento previsto dal disegno di legge in esame.

Si è inteso cioè andare incontro alle difficoltà di cui, ad esempio, si trova un giovane il quale, dopo aver superato il periodo di cinque anni durante il quale è vietato sposarsi (per la verità non so quanto giustamente) arriva in città con la propria famiglia e si trova nella impossibilità di trovare un alloggio decoroso a causa degli altissimi affitti richiesti.

Pertanto, il sistema cui si è fatto ricorso con il presente provvedimento rappresenta una delle vie migliori, tra l'altro, per evitare continue richieste di maggiori remunerazioni. Infatti, se noi aumentassimo, come abbiamo fatto recentemente, in maniera uniforme lo stipendio a tutte le guardie di pubblica sicurezza, ai carabinieri, ai finanzieri e via dicendo, ma poi alcuni di questi dispongono di una casa per la quale pagano una pigione ragionevole mentre altri devono pagare fino a 150.000 lire di affitto, si vengono a creare, nello stesso ambiente, sperequazioni enormi.

M A D E R C H I. Queste sperequazioni non si verificano solo nell'ambiente militare ma anche in quello operaio!

S C A R D A C C I O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Credo che oramai, per buona ventura, si considerino con la medesima sensibilità i problemi dell'operaio, dell'impiegato civile, del carabiniere o del finanziere! Si tratta in tutti i casi di lavoratori che forniscono la propria prestazione a seconda dei vari settori della vita sociale nei quali operano.

Poter assicurare, nel caso che ci interessa, agli appartenenti ai corpi di polizia una casa ad un costo modesto porta, ripeto, ad una azione di perequazione nei confronti delle remunerazioni percepite. Per tali ragioni abbiamo fatto ricorso ad un finanziamento *ad hoc* sostanzioso, non più di 3 miliardi come avvenuto dieci anni fa, ma di 125 miliardi per dimostrare che si intende affrontare il problema in modo organico e consapevole.

Si tratta di un metodo nuovo rispetto al vecchio sistema dimostratosi improduttivo e c'è da augurarsi di ottenere risultati soddisfacenti.

È evidente, come ho già detto, che l'osservazione di non creare gruppi di abitazioni da destinare agli appartenenti ai vari corpi di polizia isolate dal resto della vita sociale è fondata; soltanto, bisogna anche tener conto dell'esigenza di disporre di un certo numero di alloggi concentrati in talune zone soprattutto per quanti arrivano da altre città o vengono trasferiti.

Ecco dunque che la proposta di far riservare all'Istituto case popolari una percentuale più alta di questi alloggi può essere, a mio avviso, temperata con l'autorizzazione a realizzare questi gruppi di alloggi che, in realtà, sono sempre limitati rispetto alle esigenze.

A tale scopo si può pervenire o mediante un apposito ordine del giorno o, eventualmente, con una norma in base alla quale, per l'appunto, l'Istituto case popolari assicuri una percentuale più alta di alloggi a disposizione di queste categorie di cittadini.

Nel qual caso l'alloggio potrebbe diventare di proprietà del singolo che si avvia alla pensione e trova alla fine la casa di sua esclusiva proprietà. Questo disegno di legge lo variamo per gli alloggi di servizio; voi potete presentare un ordine del giorno — e il Governo sarà lieto di poterlo accettare — secondo il quale una percentuale più alta delle case costruite venga assegnata a pieno diritto, come agli altri cittadini e agli altri lavoratori, agli appartenenti a determinati Corpi.

8ª COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1975)

M A D E R C H I . Non occorre dirlo, ne hanno pieno diritto, come gli altri cittadini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in attività di servizio. Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato.

Il programma e la localizzazione degli interventi sono predisposti dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli Istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministeri interessati e il Comitato per l'edilizia residenziale.

Gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

I senatori Maderchi, Samonà, Mingozi, Cebrelli e Piscitello hanno presentato il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 1:

Dopo le parole: « localizzazione degli interventi » inserire il seguente inciso: « — da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia resi-

denziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 — ».

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Desidero richiamare la vostra attenzione sull'articolo 4 del disegno di legge, il quale recita: « Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni ». Quindi la 865 si applica anche per la scelta dell'area.

Di conseguenza considero pleonastico lo emendamento.

M A D E R C H I . Insisto sull'emendamento, perchè la norma che recita in maniera generica « e in quanto applicabili » non garantisce che la scelta delle localizzazioni avverrà senza dubbio ai sensi dei piani redatti ai sensi della legge n. 167.

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il parere contrario del relatore scaturisce non da un disaccordo sul contenuto dell'emendamento, ma dalla considerazione che esso sarebbe pleonastico. Ritengo comunque di poter esprimere avviso favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Maderchi, Samonà ed altri, di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Al terzo comma vi è un emendamento formale proposto dal relatore ed inteso a sostituire la parola: « Ministeri » con l'altra: « Ministri ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

I senatori Maderchi, Sema, Cebrelli e Samonà hanno presentato un altro emendamento, tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma, dopo la parola: « urbanizzazione », le altre: « ove necessario a seguito di delega del Consiglio comunale ».

8ª COMMISSIONE

94º RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1975)

M A D E R C H I . L'emendamento è indispensabile per salvaguardare il principio fondamentale, secondo il quale il Comune ha il potere di espropriare e compiere opere di urbanizzazione, salvo delega agli Istituti autonomi per le case popolari.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione.* Poichè l'articolo 4 stabilisce che per l'attuazione valgono tutte le disposizioni della legge n. 865 e quelle ad essa successive, possiamo anche accogliere l'emendamento, tanto più che vi è l'inciso « ove necessario ».

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ritengo pleonistica la precisazione contenuta nell'emendamento giacchè la legge n. 865 già prevede l'autorizzazione del Comune per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte degli Istituti autonomi case popolari.

M A D E R C H I . Insisto nel dire che bisogna rendere precisa la formulazione del testo, altrimenti si rischia di assegnare agli IACP nuove ed indebite competenze.

P R E S I D E N T E . Per una più chiara formulazione si potrebbe inserire, all'articolo 1, un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procederà, ove necessario, previa delega dei comuni interessati ».

M A D E R C H I . Sono d'accordo su tale formulazione.

P R E S I D E N T E . Metto quindi ai voti l'emendamento aggiuntivo testè letto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'arti-

colo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

Art. 3.

L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906.

La Commissione prevista dal comma precedente verrà integrata, secondo le modalità da stabilirsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia e con rappresentanti del personale civile e militare in attività di servizio della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

A questo articolo c'è il seguente emendamento dei senatori Maderchi, Cebrelli Sema e Piscitello, sostitutivo del primo comma: « L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla Commissione indicata all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972 ».

M A D E R C H I . Se sono alloggi di servizio, non dobbiamo rifarci ad alcuna Com-

missione e dobbiamo dire « ai comandanti dei Corpi », interessati alla loro destinazione, come è sempre accaduto per gli alloggi di servizio. Se non sono alloggi di servizio, come sostengo, sono alloggi dell'edilizia economica e popolare, destinati ad un particolare tipo di famiglie.

Se vogliamo seguire una procedura di assegnazione che non ha niente a che fare con gli alloggi di servizio, avvaliamoci dell'unica Commissione di assegnazione alloggi esistente, non della Commissione provinciale che è stata soppressa e che, comunque, era stata istituita per l'assegnazione degli alloggi dell'Incis.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Maderchi ed altri.
(Non è approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 3 sostituire il punto con una virgola, e aggiungere le seguenti parole: « integrata dal comandante della legione del Corpo della guardia di finanza o da un suo rappresentante nonchè da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Al secondo comma il relatore ha presentato un emendamento formale:

Al quintultimo rigo, dopo le parole: « grazia e giustizia » invece della « e » mettere una virgola.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

MADERCHI. Occorrerebbe inserire un emendamento che richiami espressamente le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge n. 36, di recente convertito in legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Accogliendo l'esigenza prospettata dal senatore Maderchi si potrebbero aggiungere all'articolo 4 le seguenti parole: « nonchè le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con modificazioni ».

MADERCHI. È una formulazione accettabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle province di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'articolo 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Gli alloggi restano di proprietà dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'articolo 1, in relazione alla prestazione del

proprio servizio nelle località dove gli alloggi sono ubicati.

La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.

I concessionari devono corrispondere un canone determinato nei modi di cui all'articolo 1, terzo comma.

Gli alloggi vengono costruiti e gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Trento del 30 dicembre 1972, n. 31, e dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15.

Per la concessione degli alloggi si applica il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, a nome del ministro Gui, che qui rappresento, e per conto degli interessati che potranno avvantaggiarsi dell'attuazione di questo provvedimento, ringrazio la Commissione e il suo Presidente e ringrazio anche l'onorevole relatore e tutti gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito per aver voluto così sollecitamente esaminare e approvare il disegno di legge, convinti come tutti siamo che esso servirà a creare condizioni di vita migliori, più adeguate alle esigenze del mondo moderno, per coloro che servono con tanta umiltà e con tanto impegno — e spesso anche con tanto rischio personale — lo Stato nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella lotta ad ogni forma di violenza.

MADERCHI. Onorevole Sottosegretario, noi riteniamo di aver fatto niente altro che il nostro dovere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI